



IL RESPONSABILE TECNICO

Compiti, funzioni e responsabilità

di Pierpaolo Masciocchi

Novembre 2017

GRUPPO²⁴ORE

Sommario

Premessa	3
PARTE I	
Compiti e funzioni	4
1. Riferimenti normativi	4
2. Compiti del responsabile tecnico	8
2.1 <i>Rapporti del responsabile tecnico all'interno dell'azienda</i>	8
2.2 <i>Rapporti del responsabile tecnico all'esterno dell'azienda</i>	9
3. Scopi ed obiettivi dell'attività del responsabile tecnico	9
4. Funzioni ed attività	10
4.1 <i>L'accesso ai luoghi di lavoro</i>	11
4.2 <i>La consultazione</i>	11
4.3 <i>Le informazioni e la documentazione aziendale</i>	11
4.4 <i>Proposte ed osservazioni da parte del responsabile tecnico</i>	11
4.5 <i>La riunione periodica</i>	12
4.6 <i>Gli obblighi e le responsabilità del responsabile tecnico</i>	12
5. Variazione del responsabile tecnico	12
5.1 <i>Revoca del Responsabile Tecnico</i>	13
5.2 <i>Sostituzione o aggiunta del Responsabile Tecnico</i>	13
6. Sanzioni.....	13
PARTE II	
Requisiti, qualificazione professionale e formazione	14
1. Notazioni introduttive	14
2. Requisiti e qualificazione professionale e formazione prima del 16 ottobre 2017	15
2.1.1 <i>Requisiti di idoneità</i>	15
2.1.2 <i>Requisiti tecnici minimi suddivisi per categoria e classe</i>	15
2.1.3 <i>Qualificazione professionale</i>	20
2.2 <i>Formazione</i>	21
2.2.1 <i>Contenuti dei corsi</i>	21
2.2.2 <i>Durata dei corsi</i>	23
2.2.3 <i>Organizzazione dei corsi</i>	23
3. Requisiti, qualificazione professionale e formazione dopo il 16 ottobre 2017.....	23
3.1 <i>Esperienza professionale e requisiti tecnici</i>	23
3.2 <i>Verifiche di idoneità</i>	24
3.3 <i>Calendario degli esami e iscrizioni</i>	25
3.4 <i>Modalità di svolgimento delle verifiche</i>	26
3.5 <i>Moduli d'esame</i>	27
3.6 <i>I Quiz per sostenere gli esami</i>	30

Premessa

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale gestori ambientali. Tale soggetto è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.

Più specificamente, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Tale figura professionale deve svolgere la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

Una disciplina dettagliata dei compiti, delle funzioni e dei requisiti di idoneità e di formazione professionale del responsabile tecnico è stata definita dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, il quale ha affidato al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione.

In attuazione della predetta disciplina il Comitato dell'Albo, con due successive deliberazioni, entrambe datate 30 maggio 2017, ha definito le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché ha precisato la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

Entrambe le delibere mirano ad assicurare l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi. Esse inoltre rispettano l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico.

Di notevole interesse la disciplina del periodo transitorio. Si prevede infatti che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. In tal caso il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Infine, le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

PARTE I

Compiti e funzioni

1. Riferimenti normativi

La figura del responsabile tecnico è stata per la prima volta istituita dal **D.M. 21 giugno 1991, n. 324** recante “*Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione*” che, all’articolo 10, comma 6, aveva previsto che “*le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici*”.

Tale provvedimento prevedeva poi che la domanda di iscrizione all’Albo dovesse essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l’impresa svolge in via principale la sua attività, corredata della seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale;
- b) certificazione dei carichi pendenti;
- c) dichiarazione di accettazione dell’incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonché del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
- d) certificazione di cui all’art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale.

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione dovevano essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice doveva rimanere agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.

La domanda di iscrizione doveva, altresì, essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiarava il tipo di attività che intendeva esercitare o che già esercitava, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.

Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di società che risultavano già iscritte all’Albo potevano chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistevano i requisiti e le condizioni per l’iscrizione.

La mancata iscrizione o la cancellazione dall’Albo comportava l’annotazione d’ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell’artigianato nell’albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all’esercizio delle attività che ricadevano nella competenza dell’Albo stesso.

Successivamente il D.M. 21 giugno 1991, n. 324, prima modificato dal D.M. 26 luglio 1993, n. 392, è stato poi abrogato dall’art. 23, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

Un ulteriore riferimento alla figura del responsabile tecnico è contenuta nel **DM 28 marzo 1994**, recante “*Approvazione del foglio notizie previsto a corredo della domanda di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti*”. Nell’Allegato A, “Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione (...)”, vengono fornite le istruzioni per l’iscrizione delle imprese che intendono effettuare il trasporto dei rifiuti: si precisa che l’intercalare RT è il modello ove vanno riportati i dati riguardanti il responsabile tecnico dell’impresa e che va utilizzato anche, previa approvazione di firma autenticata, per l’accettazione della carica dello stesso. L’intercalare va compilato uno per ogni responsabile tecnico. Lo stesso Allegato precisa poi che la domanda di iscrizione deve essere corredata, fra gli altri, con la certificazione riguardante il responsabile tecnico, con il Foglio Intercalare RT riguardante i dati anagrafici-tecnici e l’accettazione di carica con firma e con le certificazioni comprovanti i titoli di studio e l’eventuale iscrizione ad Albi professionali, del responsabile tecnico.

Vengono poi forniti anche alcuni chiarimenti riguardanti il foglio intercalare RT; fra l’altro si precisa che tale foglio deve essere presentato per tutti i responsabili tecnici dell’impresa e serve anche per l’accettazione di nomina degli stessi, che esso porta elencati in calce i documenti propri che il responsabile tecnico deve esibire e che nel curriculum professionale vanno sinteticamente elencate le posizioni professionali ricoperte dal responsabile tecnico prima dell’attuale nomina o incarico.

Si arriva così all’emanazione del DM 28 aprile 1998, n. 406, recante “Attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”; tale provvedi-

mento, all'articolo 10 (riguardante i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo), comma 4, precisa che le imprese che fanno richiesta di iscrizione devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un reps pensabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale (...) nonché di cui al precedente comma 2, lettere e), f), h) e l).

L'articolo 11 aggiunge inoltre che i requisiti di idoneità tecnica di cui l'impresa deve dimostrare il possesso consistono anche nelle certificazioni di qualificazione professionale dei responsabili tecnici e devono risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite partecipazione ad appositi corsi di formazione. Alla domanda di iscrizione devono essere altresì allegati al nomina del responsabile tecnico e la dichiarazione di accettazione del l'incarico con firma autenticata, del responsabile tecnico.

Con **deliberazione del 17 novembre 1998, protocollo 03**, recante *“Requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”*, l'Albo nazionale ha stabilito che i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo medesimo sono quelli individuati per ciascuna categoria e classe nell'Allegato A. Si evidenzia che tale allegato è stato integralmente sostituito dalla Deliberazione del 24 novembre 1999, Prot. N. 004/CN/Albo, in seguito richiamata.

Proseguendo il susseguirsi cronologico dei vari provvedimenti, particolare rilevanza assume la **Circolare del 21 aprile 1999, n. 2866/Albo** del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, concernente *“Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali a seguito dell'entrata in vigore del DM 406/98”*; in essa viene infatti precisato che nella seduta del 29 marzo 1999 il Comitato nazionale ha individuato le seguenti fin89!8 e responsabilità del responsabile tecnico: *“ il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati”*.

Con **deliberazione del 16 luglio 1999**, recante *“Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione dei responsabili tecnici”* e *“Integrazione della tabella di cui all'allegato B alla deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998”*, il Comitato dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, vengono regolamentati i corsi di formazione a seguito della cui frequenza e superamento dell'esame finale si potrà assumere la funzione di responsabile tecnico.

I corsi di formazione devono essere tenuti dalla Regione o da Enti o Istituti dalla stessa riconosciuti e sono articolati in un modulo di base obbligatorio per tutte le categoria di iscrizione ed in moduli di specializzazione per le diverse categorie di iscrizione. I contenuti e la durata minima dei corsi di formazione sono individuati nell'Allegato “A”.

In questa stessa deliberazione, Allegato “B”, vengono altresì indicati i requisiti minimi del responsabile tecnico.

A seguito della diffusione della **lettera Circolare prot. n. 5543 del 2 agosto 1999**, concernente l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il Comitato nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti inizia ad assegnare dei compiti precisi al responsabile tecnico. Al paragrafo 2, viene infatti precisato che le sezioni regionali dell'Albo devono acquisire una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 dall'interessato e dal responsabile tecnico, con la quale i medesimi attestano che i requisiti tecnici dei mezzi utilizzati soddisfano le condizioni e le disposizioni stabilite dal DM 406 del 1998.

Tale obbligo viene ancora ribadito nella lettera circolare del comitato nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (prot. n. 5562 del 3 agosto 1999), dove si stabilisce che qualora la iscrizione di cui al DM 324 del 1991 riguardi tipologie di rifiuti classificati come speciali non tossico nocivi ed ora classificati come pericolosi, l'impresa, ove interessata, dovrà, ai fini della iscrizione nella Categoria 5 di cui al DM 406 del 1998, compilare la dichiarazione a firma congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico, resa ai sensi della legge 15 del 1968, attestante che i requisiti tecnici dei mezzi usati soddisfano le condizioni e le disposizioni stabilite dal DM 406 del 1998 per la iscrizione in tale categoria. Il legale rappresentante e il responsabile tecnico attestano la corrispondenza tra le tipologie di rifiuti individuate nel provvedimento adottato ai sensi del DM 324 del 1991 e quelle individuate con il corrispettivo codice CER, anche ai sensi della compatibilità delle stesse con le caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati.

Con la **Deliberazione 24 novembre 1999**, concernente il *“Responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini”* si arriva alla prima proroga della scadenza del 15 gennaio 2000, già indicata per la nomina del responsabile tecnico e prevista per quelle imprese che effettuavano il trasporto dei rifiuti sottoposti a procedura semplificata. All'articolo 1, comma 1, viene detto che le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, n. 3 entro il 15 gennaio 2001.

La **circolare n. 8152 del 9 dicembre 1999** indirizzata alle sezioni regionali ed alle associazioni di categoria, ha chiarito che, con riferimento alla definizione di esperienza che lo stesso Albo aveva dato per il responsabile tecnico con propria delibera del 16 luglio 1999, per *“titolare di impresa”* si intende l'imprenditore che gestisce in modo diretto e continuativo la attività richiesta ai fini del riconoscimento dell'esperienza maturata per conseguire la qualifica di responsabile tecnico.

Il Comitato chiarisce altresì che a questi stessi fini la figura del legale rappresentante svolge effettivamente e direttamente attività di gestione, con specifica responsabilità operativa nel settore di attività per la quale ricorre obbligo di iscrizione.

Con separata **Deliberazione, sempre datata 1 febbraio 2000** e concernente i criteri per la iscrizione all'Albo nella Categoria 10 "bonifica dei beni contenenti amianto", l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, individua i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi in categoria 10. Con questa deliberazione, l'Albo nazionale, sempre con riferimento al responsabile tecnico, determina inoltre che:

l'esperienza maturata in una classe di iscrizione viene riconosciuta valida ai fini dell'iscrizione alla classe successiva; l'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è ritenuta idonea per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica di materiali di cui alla categoria 10B;

l'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 1998, n. 406 può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla presente deliberazione. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data di iscrizione.

Con **deliberazione del 4 aprile 2000**, concernente i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti", l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti dispone che l'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale del 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione.

Con **deliberazione 27 settembre 2000, prot. 004/CN/Albo** del 24 ottobre 2010, concernente "Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406", il Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delibera che fra i compiti del responsabile tecnico vi è anche quello di controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti. La medesima delibera precisa altresì che il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale dell'albo dell'eventuale inidoneità dei veicoli.

Ed inoltre, nelle disposizioni transitorie e finali (articolo 8) il Comitato chiarisce che le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo di iscrizione in corso e che in sede di rinnovo dell'iscrizione la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/68, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali della dichiarazioni false o mendaci, attestano che i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuali ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente.

Con **delibera n. 001/CN/Albo del 12 gennaio 2001**, concernente la "Proroga dei termini dei requisiti del responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", il comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti dispone un'ulteriore proroga del termine per la nomina del responsabile tecnico. All'articolo 1, si precisa che i termini di cui all'articolo 1 della deliberazione 24 novembre 1999, Prot. n. 004/CN/Albo sono prorogati al 31 dicembre 2001.

Il Comitato Nazionale dell'Albo, con **lettera circolare Prot. n. 601/Albo/Seg. Pres. del 7 febbraio 2001**, riguardante i corsi di formazione per responsabili tecnici, ha deliberato che l'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui al D.P.R. 8 agosto 1994 può sostituire la partecipazione al modulo di specializzazione "F", salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test di cui alla citata deliberazione 16 luglio 1999.

Il Comitato nazionale ha anche chiarito che la frequenza con esito positivo ad un modulo di specializzazione dei corsi per responsabile tecnico può, su richiesta, essere ritenuta valida per altro modulo di specializzazione, limitatamente alle materie che hanno uguali contenuti didattici. Tale condizione si verifica esclusivamente per le materie 1, 3 e 4 dei moduli "A" e "B" aventi per oggetto "Normativa sull'autotrasporto", "Normativa sulla circolazione dei veicoli" e "Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile". Il credito formativo non può valere invece, ad esempio, per i moduli di specializzazione "C" (Categorie 6 e 7 in tema di gestione di impianti fissi e mobili) e "D" (Categoria 8 in tema di commercianti ed intermediari di rifiuti) in quanto, nonostante l'apparente omogeneità delle materie di insegnamento, i due moduli hanno diverse finalità formative che si risolvono in diversi contenuti didattici.

Nella **deliberazione n. 005/CN/Albo del 12 dicembre 2001** concernente "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 (bonifica dei siti)" sono indicati i criteri ed i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati.

Limitando qui la trattazione alla parte che riguarda i requisiti che deve possedere il responsabile tecnico delle imprese

che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9, la delibera precisa che sono quelli indicati nell'Allegato 7.

Con **circolare n. 3934 Albo/Pres del 18 luglio 2003**, indirizzata alle sezioni regionali ed alle associazioni di categoria, in ordine alla esatta individuazione delle responsabilità del trasportatore di rifiuti con particolare riferimento alla "controfirma" apposta dal trasportatore in calce al formulario di identificazione ed alla sua valenza o meno di piena assunzione di responsabilità per la regolarità di quanto indicato nel formulario, nonché per la regolarità delle modalità di trasporto e la verifica della descrizione dei rifiuti, ha chiarito che la responsabilità del trasportatore deve considerarsi limitata alle irregolarità dallo stesso riconoscibili *ictu oculi* puntualizzando la necessità che questi riferisca al responsabile tecnico ogni difformità rispetto al programma ricevuto in quanto solo il responsabile tecnico è in grado di valutare approfonditamente sussistenza e fondatezza di indizi o sospetti di irregolarità.

Con **deliberazione n. 001/CN/Albo del 30 marzo 2004**, concernente i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), il Comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, premettendo che i requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'Allegato "C", precisa che l'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, Prot. 003/CN/Albo.

Per le imprese in attività alla data di efficacia della deliberazione in esame e che hanno presentato domanda di iscrizione alla data di efficacia della deliberazione in esame e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del D.Lgs 22/1997, l'incarico di responsabile tecnico può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data di iscrizione.

Con **deliberazione n. 002/CN/Albo del 30 marzo 2004**, concernente la modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), il Comitato nazionale dell'Albo delibera ed individua la modulistica per l'iscrizione all'Albo nella richiamata categoria 10.

Con **circolare n. 4313 Albo/Pres del 1 giugno 2004** indirizzata alle sezioni regionali ed alle associazioni di categoria concernente l'iscrizione nella categoria 10, l'Albo nazionale ha fornito chiarimenti in ordine all'esperienza richiesta al responsabile tecnico specificando che l'esperienza maturata nelle funzioni di:

- a) responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si richiede l'iscrizione, ovvero
- b) dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione può essere dimostrata mediante presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di responsabile tecnico è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 8 agosto 1994 ovvero mediante presentazione di copia autentica della notifica preliminare di cui all'articolo 11 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, relativa ai cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione del responsabile tecnico è designato quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del suddetto decreto legislativo.

Con **deliberazione dell'11 maggio 2005, prot. 001/CN/Albo del 31 maggio 2005**, concernente le disposizioni integrative ed attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 (bonifica dei siti), il Comitato nazionale ha disposto che:

- 1) I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della progressionalità richiesta al responsabile tecnico sono Diploma di geometra o di perito industriale o di perito tecnico o di perito chimico o di perito edile o di altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale;
- 2) L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo e che presentano domanda di iscrizione nelle classi "D" ed "E" entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del D.Lgs 22/1997, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti minimi previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data di iscrizione;
- 3) Ai fini del comma 2, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo, per gli interventi di bonifica già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committenti o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sedi arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.

Con **deliberazione 20 settembre 2005** concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per

responsabili tecnici, l'Albo nazionale ha stabilito che sono ritenute idonee, in attesa della ricezione da parte degli interessati degli attestati rilasciati delle Regioni ... le dichiarazioni rilasciate dagli enti o istituti di formazione riconosciuti dalle regioni stesse.

A tali regioni dovranno essere richiesti, da parte delle sezioni regionali dell'Albo, i suddetti attestati. Ed inoltre, per le domande di iscrizione presentate successivamente alla presente delibera gli istituti o gli enti di formazione riconosciuti dalla regioni stesse. A tali regioni dovranno essere richiesti, da parte delle sezioni regionali dell'albo, i suddetti attestati. Ed inoltre, per le domande di iscrizione presentate successivamente alla presente delibera gli istituti o gli enti di formazione riconosciuti dalle regioni devono rilasciare agli interessati dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto o dell'ente. Anche in tale caso le sezioni regionali dell'albo dovranno, nel tempo più breve possibile, richiedere alle regioni o agli enti competenti gli attestati di cui al precedente comma.

Il Comitato nazionale, con **deliberazione Prot. 1943/Albo/Pres del 22 dicembre 2005**, avente per oggetto la iscrizione all'Albo nella categoria 9, ha specificato che le lauree in scienze ambientali ai fini della dimostrazione dei requisiti del responsabile tecnico, sono riconosciuti idonei ai fini della qualificazione del responsabile tecnico per la iscrizione nella categoria 9.

Inoltre, tenuto conto della nuova disciplina in materia di ordinamento delle professioni, il Comitato nazionale ha ritenuto di dover precisare le disposizioni contenute nell'Allegato F della **deliberazione 12 dicembre 2001, Prot. N. 005/CN/Albo**. In particolare ha precisato che alla leggenda in calce alla tabella di cui a detto allegato la sigla "L" deve leggersi, relativamente al livello del titolo di studio, come laurea specialistica quinquennale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento universitario e la sigla "DU" deve leggerai come laurea triennale o diploma universitario triennale ai sensi del previgente ordinamento universitario.

Ai fini dell'esperienza prevista per conseguire la qualificazione di responsabile tecnico, il comitato ha chiarito che per ogni anno necessario deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli interventi stesi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe di iscrizione.

Gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno non vengono considerati validi *ai fini di quanto previsto dal precedente articolo per ciascuno degli anni interessati dagli intuenti stessi*.

2. Compiti del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati. Più specificamente, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Tale figura professionale deve svolgere la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il responsabile tecnico, allo scopo di mettere in atto i propri compiti, deve instaurare un rapporto di interazione/collaborazione con numerosi soggetti presenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e deve essere dotato sia di capacità tecniche e gestionali che di comunicazione e di mediazione. Inoltre il responsabile tecnico è obbligato a mantenere il segreto professionale in ordine ai particolari processi lavorativi di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni).

2.1 Rapporti del responsabile tecnico all'interno dell'azienda

Il Datore di lavoro

Il responsabile tecnico è un soggetto qualificato **utilizzato dal Datore di lavoro**; questa utilizzazione, però, ha dei limiti ben precisi, infatti il responsabile tecnico ha compiti esclusivamente consultivi, cioè osserva, valuta e suggerisce ed ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro eventuali rischi e/o carenze in materia di ambiente e sicurezza, dovendo poi, il datore di lavoro stesso, provvedere agli adempimenti del caso. La designazione del responsabile tecnico, quindi, non esonera il Datore di lavoro dalle sue responsabilità in materia.

Il Medico competente

A norma dell'articolo 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs 81/2008 il medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le

peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.

Si ritiene quindi, in sostanza, che oltre alle visite degli ambienti di lavoro, il responsabile tecnico sia chiamato a collaborare, qualora necessario, anche con il medico competente, allo scopo assisterlo nell'identificazione delle mansioni soggette a sorveglianza sanitaria in sede di valutazione dei rischi; questa collaborazione è auspicabile in quanto il responsabile tecnico possiede la specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, necessaria affinché il medico competente possa meglio identificare e valutare i rischi per la salute nonché suggerire le misure ed i comportamenti idonei ad attuare la migliore prevenzione possibile.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Si ritiene utile – pur non essendo specificamente previsto - che il responsabile tecnico partecipi alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/2008. La riunione periodica, alla quale debbono partecipare il datore di lavoro, il R.S.P.P., il Medico Competente ove nominato e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), è anche occasione per stabilire una forma di collaborazione tra il responsabile tecnico e il R.L.S..

È evidente che tale collaborazione non dovrebbe fermarsi alla sola riunione ma dovrebbe prevedere un continuo scambio di informazioni, proposte, segnalazioni che hanno lo scopo di migliorare sempre più il livello qualitativo aziendale nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

2.2 Rapporti del responsabile tecnico all'esterno dell'azienda

Gli Organi di Vigilanza

Potrebbe essere opportuno che il responsabile tecnico stabilisca dei contatti con gli Organi di Vigilanza competenti nel territorio per poter avere, ove necessario, dei suggerimenti e delle indicazioni specifiche sui comportamenti da tenere nel campo della prevenzione; inoltre in sede di ispezione, il responsabile tecnico è il principale interlocutore per l'Organo di Vigilanza, e può fornire sia informazioni utili alle indagini, sia eventuali chiarimenti finalizzati alla comprensione del documento di valutazione dei rischi e delle procedure adottate.

Progettisti, fabbricanti, installatori, appaltatori, lavoratori autonomi

Il responsabile tecnico dovrebbe essere coinvolto nelle fasi prodromiche ed esecutive inerenti le attività dei soggetti di cui sopra, nella misura in cui possono provocare od aumentare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Scopi ed obiettivi dell'attività del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico costituisce uno strumento a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Lo scopo primario di tale struttura è quello di **promuovere** scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale **che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa**, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze relative alla promozione e tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. Esso è infatti il garante delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.

Per raggiungere questo scopo sono richieste **competenze multidisciplinari** integrate in un'apposita organizzazione ed afferenti sostanzialmente a due tipologie di professionalità: di igiene industriale e di sicurezza con competenze anche in campo di tecniche di comunicazione e di organizzazione del lavoro. L'ultima competenza necessaria per la più ampia attuazione delle attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è situata nella figura del medico competente, che il D.Lgs 81/08 prevede concettualmente al di fuori del SPP, anche se dovrà, per molte funzioni, cooperare strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in diversi passaggi della legge stessa.

La **competenza in campo ergonomico**, si colloca in un'area di "border-line" tra la competenza di organizzazione del lavoro e quella medico sanitaria.

- Il responsabile tecnico per realizzare tali finalità deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono:
- individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi
- individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- individuazione ed attuazione (secondo un programma con ben identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative.
- Vanno sottolineati, a questo punto, due ulteriori aspetti di fondamentale importanza:
- il responsabile tecnico è un soggetto che il datore di lavoro utilizza per il raggiungimento degli obiettivi indicati;

- il responsabile tecnico è tenuto al segreto professionale relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per mettere il responsabile tecnico in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, **il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.** Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi. In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza.

4. Funzioni ed attività

Per realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere precisate, in modo operativo, le funzioni e le attività del responsabile tecnico. Le funzioni, dal punto di vista operativo, sono: **(1)** analisi della situazione e definizione dei problemi, **(2)** progettazione degli interventi e contestuale formulazione al datore di lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue articolazioni, **(3)** controllo nella realizzazione degli interventi programmati, **(4)** attività di informazione nei confronti dei lavoratori (attività eventuale), **(5)** valutazione di efficacia e di efficienza.

1. L'analisi della situazione e la definizione dei problemi comprende **l'identificazione e la valutazione dei bisogni dell'azienda/unità produttiva** dal punto di vista delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale a tutela del rispetto delle norme in materia ambientale e sanitaria e la classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in generale; tale analisi andrebbe preferibilmente condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la **partecipazione del medico competente**, ove presente, ma anche la partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile importanza.
2. La seconda funzione comprende la progettazione dei programmi e degli interventi identificati nella fase precedente. Tale funzione si realizza attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura dell'attività. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale, sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa funzione prevede anche la **presentazione al datore di lavoro del programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni** che tengano conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità nel merito.
3. La terza funzione è il momento effettivamente operativo in cui il responsabile tecnico **controlla la realizzazione di tutto quanto è stato definito in precedenza**, realizzazione che, per altro, come appena detto, non è a suo carico, ma diretta dal datore di lavoro o eventualmente dirigente o preposto. Per supportare tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro.
4. La quarta funzione consiste **nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi verso i lavoratori** anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei processi preventivi. Tale funzione non discende direttamente dal dettato normativa ma si ritiene comunque utile annoverarla visto il livello di conoscenze e di competenze che di cui dispone il responsabile tecnico e che potrebbero essere messe a disposizione anche dei lavoratori.
5. La quinta funzione viene realizzata per **verificare se le azioni adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi** e per lo sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A questo scopo occorre adottare nell'ambito di una strategia di valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili.

Le attività individuabili nell'ambito delle cinque funzioni sopra indicate possono essere sintetizzate come di seguito:

- **esame della documentazione** e fonti informative preliminari
- **sopralluogo** e orientamento preliminare all'interno dell'azienda
- sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi nella fase precedente
- **stima dei problemi** di salute e sicurezza e dei rischi
- **recupero delle esperienze** e considerazioni dei lavoratori interessati
- eventuale esecuzione di **rilievi e campionamenti** ambientali
- individuazione delle **misure preventive** (in tutti i sensi) da attuare
- definizione delle **procedure di sicurezza**
- stesura del **programma attuativo** con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore di lavoro

- **progettazione delle attività di tipo informativo**, calibrate per i diversi interlocutori e destinatari (fase eventuale)
- **effettuazione delle attività di tipo informativo** (fase eventuale)
- collaborazione alla **progettazione** delle attività di tipo formativo (fase eventuale)
- **sorveglianza e controllo** della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti precedenti

Queste attività sono di fatto quelle che il responsabile tecnico **dovrà gestire sistematicamente**, anche se sono di particolare rilevanza in sede di prima applicazione del processo di valutazione. Poi le stesse attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da quella iniziale.

Nel prosieguo dell'attività del responsabile tecnico, diventerà particolarmente strategica anche l'attività di consulenza nella pianificazione e progettazione degli interventi di natura tecnica e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.

Tutte le attività di pertinenza del responsabile tecnico vanno gestite in stretta collaborazione con altri partner interni o esterni all'azienda, infatti, la grande varietà di metodologie impiegate richiede implicitamente una **collaborazione multidisciplinare** di esperti con competenze diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici della sicurezza, etc. È inoltre importante sottolineare la necessità di verificare sistematicamente la qualità e di standardizzare i metodi usati nella realizzazione di ognuna delle attività del responsabile tecnico.

4.1 L'accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accedere ai luoghi di lavoro da parte del responsabile tecnico può indirettamente ricavarsi dalla norma istitutiva di tale figura professionale. Non è infatti concepibile lo svolgimento di un'attività di pianificazione e progettazione tecnica senza poter aver accesso ai luoghi di lavoro. La determinazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata ovviamente al datore di lavoro. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive o organizzative dell'impresa e fermo ovviamente il rispetto del segreto industriale al quale il responsabile tecnico è tenuto. Il rispetto delle esigenze produttive può essere fatto valere dal datore di lavoro solo in presenza di reali esigenze, delle quali egli possa dimostrare l'esistenza, eliminando così il rischio di un uso mirato ad ostacolare o rendere difficile l'attività del rappresentante.

L'obbligo a carico del responsabile tecnico del rispetto del segreto industriale può essere indirettamente tratto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs 81/08. In esso si legge che: *«Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni».*

4.2 La consultazione

La legge non descrive, nel dettaglio, come deve articolarsi l'attività del responsabile tecnico. È chiaro tuttavia che la consultazione con il datore di lavoro sia un elemento tipico e funzionale al corretto esercizio della propria attività.

Aspetto rilevante della consultazione è il procedimento da seguire per compierla. Esso dovrebbe essere articolato in due fasi: la prima relativa all'informazione, che dovrebbe essere data al responsabile tecnico su tutti gli aspetti oggetto di consultazione; la seconda caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del responsabile tecnico, per poter esprimere le proprie valutazioni ed i propri intendimenti. La consultazione non può dunque scadere nella semplice informativa bensì dovrebbe implicare l'attivazione di una particolare procedura.

4.3 Le informazioni e la documentazione aziendale

Per il pieno ed effettivo esercizio dell'attività da parte del responsabile tecnico è necessario poter accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale anche concernente l'organizzazione del lavoro. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro sono da intendere quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il responsabile tecnico è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta, nel rispetto del segreto industriale.

4.4 Proposte ed osservazioni da parte del responsabile tecnico

Tali compiti, tra i più delicati fra quelli di cui il responsabile tecnico è titolare, richiedono un ruolo di forte stimolo e di

piena interattività nel luogo di lavoro soprattutto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, dal datore di lavoro agli stessi lavoratori. Una corretta azione propositiva presuppone peraltro l'acquisizione di conoscenze sui modi di produzione e sull'intera organizzazione aziendale. Da qui l'importanza di una adeguata preparazione, anche tecnica, del responsabile tecnico. Il potere di formulare proposte da parte del responsabile tecnico non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano. Già la seconda parte dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza.

Nel caso specifico il potere riconosciuto al responsabile tecnico è, senz'altro, più pregnante rispetto alla mera formulazione di proposte, essendo suo compito quello di porre direttamente in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

4.5 La riunione periodica

Pur non essendo espressamente previsto dalla norma, si ritiene che tra le attribuzioni del responsabile tecnico possa esservi anche quella di partecipare alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro in base all'art. 35 del D.Lgs 81/08. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35 del decreto, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha l'obbligo di indire almeno una volta all'anno, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, un'apposita riunione che potrà avere altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Alla riunione periodica partecipano tutti i soggetti coinvolti, dal datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente ove previsto, al rappresentante per la sicurezza. È questa la sede in cui si presentano e si esaminano i documenti e le proposte più rilevanti in materia di sicurezza al fine di definirne gli aspetti applicativi (il documento sulla valutazione dei rischi; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI); i programmi di informazione e formazione dei lavoratori).

Secondo la maggior parte delle intese la riunione periodica in materia di prevenzione e protezione dai rischi è convocata dal datore di lavoro con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso, su ordine del giorno scritto (ODG), in genere predisposto dall'azienda. Per l'accordo Confapi il RLS può richiedere un'integrazione dell'ordine del giorno predisposto dall'azienda per la riunione periodica «purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 35». Anche nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è previsto che il RLS possa, al verificarsi di determinate condizioni, richiedere la convocazione di una apposita riunione (disposizione questa richiamata anche dalla contrattazione collettiva).

A cura del datore di lavoro viene redatto un apposito verbale della riunione che, espressamente secondo l'accordo Confapi, verrà sottoscritto «dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale».

4.6 Gli obblighi e le responsabilità del responsabile tecnico

Tra le attribuzioni insite nell'attività del responsabile tecnico vi è anche quella di avvertire il responsabile dell'azienda sui rischi di cui viene a conoscenza nello svolgimento della sua attività. Più in generale va precisato che le funzioni del responsabile tecnico non possono essere confuse, come talora è avvenuto, con quelle del preposto, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori. Il responsabile tecnico potrà in sostanza avvertire il datore di lavoro in merito agli obblighi concernenti l'ambiente e alle eventuali sanzioni cui può andare incontro, ma non sarà certo tenuto a richiedere l'osservanza dei comportamenti dovuti dai lavoratori nè tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi.

Ciò non toglie che il responsabile tecnico sia responsabile su un piano più generale, politico, e morale, nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti. Da qui la necessità di una sua adeguata preparazione anche sul piano tecnico. Resta comunque, al di fuori della responsabilità prevenzionale, l'eventuale corresponsabilità, come qualsiasi altro soggetto, per colpa o per dolo, in caso di infortunio. Laddove cioè si dimostri un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo o doloso del responsabile tecnico responsabile tecnico.

5. Variazione del responsabile tecnico

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con delibera 14 dicembre 2012, Prot. n. 1544, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di proseguimento dell'attività dell'impresa iscritta all'Albo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il responsabile tecnico e l'impresa. Viene precisato nella nota che, in attesa di nominare un nuovo

responsabile tecnico:

1. l'impresa comunica la cessazione del rapporto alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente entro i due giorni lavorativi successivi al verificarsi di detta circostanza;
2. in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico l'attività può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui sopra.

Decorso i 60 giorni senza che l'impresa abbia comunicato il nuovo nominativo del responsabile tecnico, la Sezione regionale procede alla cancellazione dall'Albo dell'impresa. A far data dalla cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa, e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa.

5.1 Revoca del Responsabile Tecnico

- modello di variazione con apposta marca da bollo di € 14,62 compilato nel campo “revoca del responsabile tecnico”, firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali rappresentanti di società allegando copia del documento di identità in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità del firmatario)
- **pagamento dei diritti** di segreteria per modifica:
 - effettuando il versamento **sul apposito conto corrente postale** – Causale: denominazione e codice fiscale dell'impresa, numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e categorie e classi di riferimento,
 - oppure effettuando **un bonifico (tramite banca o posta) sul apposito conto corrente postale**, riportando nella causale il codice fiscale dell'impresa e il numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In quest'ultimo caso è necessario indicare nella contabile del versamento il **numero del CRO** del bonifico effettuato

5.2 Sostituzione o aggiunta del Responsabile Tecnico

- modello di variazione con apposta marca da bollo di € 14,62 compilato nel campo “nomina del responsabile tecnico”, firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali rappresentanti di società allegando copia del documento di identità in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità del firmatario)
- modello RT per l'accettazione di incarico del responsabile tecnico per la nuova classe e copia del documento d'identità in corso di validità. Nel caso il responsabile tecnico svolga analogo incarico presso altre imprese, compilare dichiarazione sostitutiva di atto **notorio** che attesti la **compatibilità temporale** allo svolgimento delle attività affidategli

6. Sanzioni

La mancata nomina da parte dell'impresa del responsabile tecnico comporta l'automatica improcedibilità della domanda di iscrizione all'Albo gestori ambientali. Si ricorda, in proposito, che nel caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione o comunicazione, è prevista la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi o dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo e della confisca del mezzo utilizzato dal trasportatore.

PARTE II

Requisiti, qualificazione professionale e formazione

1. Notazioni introduttive

Il D.Lgs 152/06 recante norme in materia ambientale, all'articolo 212, comma 8 ha previsto che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Come già evidenziato, le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale. Il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.

Una disciplina dettagliata dei compiti, delle funzioni e dei requisiti di idoneità e di formazione professionale del responsabile tecnico è stata definita dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

In particolare, l'articolo 12, comma 5, del decreto ha affidato al Comitato nazionale gestori ambientali il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione.

Il successivo articolo 13 ha poi previsto che la formazione sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Al riguardo è stato previsto che sia dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri che dovranno essere stabiliti con apposita deliberazione del Comitato nazionale;

Infine, il comma 4 dell'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ha disposto che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possa continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con apposita deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti dell'aggiornamento quinquennale.

Atteso il quadro normativo sinteticamente riassunto, il Comitato nazionale dell'Albo, considerata l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico, ha emanato la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 con la quale ha precisato la natura

dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

Con successiva Deliberazione n. 7, assunta sempre in data 30 maggio 2017, sono state invece definite le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche cui deve essere sottoposto il responsabile tecnico.

Entrambe le delibere mirano ad assicurare l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi.

Esse inoltre rispettano l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico.

2. Requisiti e qualificazione professionale e formazione prima del 16 ottobre 2017

Di notevole interesse la disciplina del periodo transitorio. La Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 prevede infatti che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. In tal caso il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Infine, le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

2.1.1 Requisiti di idoneità

Il responsabile tecnico:

- a) non si deve trovare in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) non deve aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) non deve essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste.

2.1.2 Requisiti tecnici minimi suddivisi per categoria e classe

Il responsabile tecnico deve dimostrare di disporre dei requisiti tecnici sotto riportati allegando idonea documentazione al modello della domanda di iscrizione o variazione:

A) Categorie 1-2-3-4-5

LEGENDA

D=Diploma di Scuola Media Superiore

L= Diploma di Laurea o Laurea breve

CF= Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 2090 del 3/11/2009 (per le categorie 1-2-4: Modulo Base + Modulo A o B; per le categorie 3-5: Modulo Base + Modulo B)

/ = oppure

a/aa= Anni di esperienza maturata nello specifico settore come titolare di impresa o come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999)

CATEGORIA 1

Classe A (≥ 500.000 abitanti):	L+3aa/ CF+9aa
Classe B ($\geq 100.000 < 500.000$ abitanti):	L+2aa/ CF+6aa
Classe C ($\geq 50.000 < 100.000$ abitanti):	D+4aa/ L+2aa/ CF+4aa
Classe D ($\geq 20.000 < 50.000$ abitanti):	D+3aa/ L+1aa/ CF+3aa
Classe E (≥ 5.000 a 20.000 abitanti):	D+2aa/ L+1aa/ CF+2aa
Classe F (< 5.000 abitanti):	D+1aa/ L/ CF

CATEGORIA 2

Classe A (≥ 200.000 t/a):	L+2aa/CF+6aa
Classe B ($\geq 60.000 < 200.000$ t/a):	D+4aa/L+2aa/CF+4aa
Classe C ($\geq 15.000 < 60.000$ t/a):	D+2aa/L+1aa/CF+2aa
Classe D ($\geq 6.000 < 15.000$ t/a):	D+2aa/L+1aa/CF+2aa
Classe E ($\geq 3.000 < 6.000$ t/a):	D+1a/L/CF
Classe F (< 3.000 t/a):	D+1a/L/CF

CATEGORIA 3

Classe A (≥ 200.000 t/a):	L+3aa/CF+9aa
Classe B ($\geq 60.000 < 200.000$ t/a):	L+3aa/CF+9aa
Classe C ($\geq 15.000 < 60.000$ t/a):	D+5aa/L+2aa/CF+5aa
Classe D ($\geq 6.000 < 15.000$ t/a):	D+4aa/L+2aa/CF+4aa
Classe E ($\geq 3.000 < 6.000$ t/a):	D+1aa/L/CF
Classe F (< 3.000 t/a):	D+1a/L/CF

CATEGORIA 4

Classe A (≥ 200.000 t/a):	L+2aa/ CF+6aa
Classe B ($\geq 60.000 < 200.000$ t/a):	D+4aa/ L+2aa/ CF+4aa
Classe C ($\geq 15.000 < 60.000$ t/a):	D+2aa/ L+1aa/ CF+2aa
Classe D ($\geq 6.000 < 15.000$ t/a):	D+2aa/ L+1aa/ CF+2aa
Classe E ($\geq 3.000 < 6.000$ t/a):	D+1aa/ L/ CF
Classe F (< 3.000 t/a):	D+1aa/ L/ CF

CATEGORIA 5

Classe A (≥ 200.000 t/a):	L+3aa/ CF+9aa
Classe B ($\geq 60.000 < 200.000$ t/a):	L+3aa/ CF+9aa
Classe C ($\geq 15.000 < 60.000$ t/a):	D+5aa/ L+2aa/ CF+5aa
Classe D ($\geq 6.000 < 15.000$ t/a):	D+4aa/ L+2aa/ CF+4aa
Classe E ($\geq 3.000 < 6.000$ t/a):	D+1aa/ L/ CF
Classe F (< 3.000 t/a):	D+1aa/ L/ CF

Documenti da presentare per le categorie 1-2-3-4-5:

- Copia del titolo di studio o dell'attestato di superamento del corso di formazione professionale per responsabile tecnico.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale il responsabile tecnico ha assunto l'incarico con responsabilità inerenti il settore di raccolta e trasporto di rifiuti e per gli anni di esperienza richiesti. L'esperienza maturata in qualità di titolare o di legale rappresentante dell'impresa viene verificata d'ufficio tramite i dati denunciati al registro delle imprese.

B) Categoria 8

LEGENDA

D=Geometra o Perito industriale o Perito chimico

L= Laurea di indirizzo scientifico

CF= Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 (Modulo Base + Modulo D).

Dal 18 febbraio, con l'entrata in vigore della delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15/12/2010 (articolo 2, comma 3), l'elenco delle materie d'insegnamento del modulo D è sostituito dall'elenco dell'allegato "E" della delibera stessa ed il modulo ha una durata minima di 40 ore

Il modulo di specializzazione "D" conseguito prima dell'entrata in vigore della delibera del Comitato Nazionale n. 2/2010 è valido fino al 25 marzo 2012: entro tale data gli interessati hanno l'obbligo di presentare l'attestato del corso di formazione aggiornato a quanto disposto dalla delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15/12/2010 (circolare del Comitato Nazionale n. 472/2011).

/ = oppure

a/aa= Anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti come titolare di impresa o come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999)

Il responsabile tecnico può essere:

- legale rappresentante dell'impresa o comunque con responsabilità nella gestione della stessa
- lavoratore dipendente anche a tempo parziale
- socio della società purchè prestatore d'opera all'interno dell'impresa
- responsabile tecnico esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico presso altre imprese iscritte all'Albo.

L'incarico di responsabile tecnico può essere assunto contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all'Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d). (Cfr. delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15/12/2010, articolo 2, come modificato da delibera n. 4/2012).

CATEGORIA 8

Classe A (≥ 200.000 t/a):

L + 3aa/ CF+10aa

Classe B ($\geq 60.000 < 200.000$ t/a):

L+3aa/ CF+8aa

Classe C ($\geq 15.000 < 60.000$ t/a):

L+2aa/ CF+7aa

Classe D ($\geq 6.000 < 15.000$ t/a):

D+4aa/ L+1aa/ CF+3aa

Classe E ($\geq 3.000 < 6.000$ t/a):

D + 3aa/ L / CF+1aa

Classe F (< 3.000 t/a):

D + 2aa/ L / CF

Documenti da presentare per la categoria 8:

- Copia del titolo di studio o dell'attestato di superamento del corso di formazione professionale per responsabile tecnico.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale il responsabile tecnico ha assunto l'incarico con responsabilità inerenti lo specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti. La dichiarazione deve riportare il **tipo di esperienza maturato**, la **qualifica** ed il **periodo**. L'esperienza maturata in qualità di titolare o di legale rappresentante dell'impresa viene verificata d'ufficio tramite i dati denunciati al registro delle imprese.

C) Categoria 9

LEGENDA

D= Diploma di Geometra o di Perito industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile o altro tipo di diploma ritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale

L= Diploma di Laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche o in Scienze Biologiche o in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale

DU=Diploma universitario o Laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche o in Scienze Biologiche o in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura

CF=Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 (Modulo Base + Modulo E)

/ = oppure

a/aa= Anni di esperienza maturata nello specifico settore come titolare di impresa o come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999) tenendo presente che (punto 4 della circolare del Comitato Nazionale n. 1943 del 22/12/2005):

Per ogni anno di esperienza deve essere stato “eseguito” almeno un intervento di bonifica. Gli interventi di bonifica eseguiti o in corso di esecuzione per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi per ciascuno degli anni interessati.

Il valore totale degli interventi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione (ad esclusione della classe E per la quale non sussiste alcun limite inferiore, in quanto classe d'accesso nella categoria 9)

CATEGORIA 9

Classe E (fino a 51.465,69 euro):	CF+2aa/ D+2aa/ L o DU+1a
Classe D (fino a 413.165,52 euro):	CF+3aa/ D+3aa/ L o DU+2aa
Classe C (fino a 1.549.370,70 euro):	CF+5aa/ D+5aa/ L o DU+3aa
Classe B (fino a 7.746.853,49 euro):	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa
Classe A (fino a 7.746.853,49 euro):	CF+L+4aa/ L+5aa

Documenti da presentare per la categoria 9:

- Copia del titolo di studio o dell'attestato di superamento del corso di formazione professionale per responsabile tecnico (Cfr. delibera del Comitato Nazionale n. 3, 16/07/1999 e della circolare n. 1943 del 22 dicembre 2005, punto 3);
- Esperienza maturata nel settore della bonifica dei siti comprovata con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, come segue:

A) Per gli interventi di bonifica “in corso di esecuzione” (articolo 2, comma 3, lettera b, delibera Comitato Nazionale n. 1/2005) occorre copia dell'approvazione del progetto di bonifica (decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471) rilasciato dal comune o dalla Regione (se l'intervento coinvolge più comuni) o dal Ministero dell'Ambiente (se si tratta di un sito di interesse nazionale);

B) Per gli interventi di bonifica “già eseguiti” (articolo 2, comma 3, lettera a, delibera Comitato Nazionale n. 1/2005) occorre:

- certificato collaudo o di regolare esecuzione della bonifica del sito con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del committente con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e dove risulti il nominativo del responsabile tecnico

oppure

- copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione della bonifica del sito rilasciato dalla stazione appaltante (Ente Pubblico) attestanti che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.

Se le attestazioni sopra indicate non riportano il nominativo del responsabile tecnico devono essere integrate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica nella quale venga attestato che l'interessato ha ricoperto uno dei ruoli previsti dall'articolo 4, delibera del Comitato Nazionale n. 3, 16/07/1999 e cioè:

- in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica
- come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica

Se gli interventi hanno dato esito a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.

D) Categoria 10

LEGENDA

D= Diploma di Geometra o di Perito industriale o di Perito chimico o altro tipo di diploma ritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale

L= Diploma di Laurea in Ingegneria o in Architettura o in Chimica o in Geologia o in Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale

CF=Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 601 del 7/02/2001 (Modulo Base + Modulo F o Modulo Base + Corso di formazione di livello gestionale per dirigente di attività di rimozione e smaltimento amianto e bonifica delle aree interessate, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b del DPR 8 agosto 1994).

/ = oppure

a/aa= Anni di esperienza maturata nello specifico settore come titolare di impresa o come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999), tenendo presente che:

per ogni anno di esperienza deve essere stato eseguito o ultimato almeno un intervento di bonifica nel corso dell'anno solare (circolare del Comitato Nazionale n. 3413 del 01/06/2004)

se il responsabile tecnico designato non è titolare dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica deve risultare "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 494/1996 o possedere l'abilitazione di dirigente di "attività di rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate", ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b, DPR 8 agosto 1994 (circolare del Comitato Nazionale n. 3413 del 1/06/2004)

Si evidenzia, in proposito, che:

- 1) L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B
- 2) L'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

CATEGORIA 10A

Classe E (fino a 51.465,69 euro):	D+2aa/ L+1a/ CF+2aa
Classe D (fino a 413.165,52 euro):	D+5aa/ L+2aa/ CF+5aa
Classe C (fino a 1.549.370,70 euro):	D+5aa/ L+2aa/ CF+5aa
Classe B (fino a 7.746.853,49 euro):	L+5aa/ CF+7aa
Classe A (fino a 7.746.853,49 euro):	L+5aa/ CF+7aa

CATEGORIA 10B

Classe E (fino a 51.465,69 euro):	D+3aa/ L+1a/ CF+3aa
Classe D (fino a 413.165,52 euro):	L+5aa/ CF+5aa
Classe C (fino a 1.549.370,70 euro):	L+5aa/ CF+5aa
Classe B (fino a 7.746.853,49 euro):	L+5aa/ CF+7aa
Classe A (fino a 7.746.853,49 euro):	L+5aa/ CF+7aa

Documenti da presentare per la categoria 10:

- Copia del titolo di studio o dell'attestato di superamento del corso di formazione professionale per responsabile tecnico (Modulo Base + Modulo F, ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3, 16/07/1999 oppure Modulo Base + Corso di formazione di livello gestionale per dirigente di attività di rimozione e smaltimento amianto e bonifica delle aree interessate, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b del DPR 8 agosto 1994).
- copia del **piano di lavoro** con parere favorevole o timbro di accettazione dell'ASL (per ciascun anno di esperienza da dimostrare deve essere stato effettuato o ultimato almeno un intervento di bonifica nel corso dell'anno solare). Nel caso in cui l'incarico di responsabile tecnico non venga assunto dal titolare dell'impresa che richiede l'iscrizione, il soggetto designato ad assumere la funzione di responsabile tecnico e riportato nel piano di lavoro deve essere in possesso di abilitazione di livello gestionale all'attività di "rimozione dell'amianto e bonifica delle aree interessate" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b, DPR 8 agosto 1994. Se nel piano di lavoro non sono riportati i nominativi del personale

addetto, deve essere allegata copia della relazione annuale dei lavori eseguiti con timbro di accettazione dell'azienda sanitaria locale e della regione (art. 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257).

- copia della **notifica preliminare** (articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) con timbro di accettazione dell'ASL e della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, relativa a cantieri dove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Nel caso in cui l'incarico di responsabile tecnico non venga assunto dal titolare dell'impresa dalla notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di responsabile tecnico è designato come coordinatore per l'esecuzione dei lavori (articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494).

2.1.3 Qualificazione professionale

La qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione è determinata in base al titolo di studio posseduto e/o all'esperienza professionale maturata e/o alla partecipazione ad appositi corsi di formazione secondo criteri che, da un lato, non ostacolano l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzano l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico.

	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
CAT. 1	D + 1 a / L / CF	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
CAT. 2	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa
CAT. 3	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 4	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa
CAT. 5	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6A	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 aa / CF + 3 aa	L + 1 a / CF + 3 aa
CAT. 6B ¹	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 aa / CF + 3 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6B ²	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa

CAT. 6C	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6D (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6E (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa
CAT. 6F (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6G (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 4 aa/CF + 12 aa	L + 4 aa/CF + 12 aa
CAT. 6H (*)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa
CAT. 8	D + 2 aa/CF	D + 3 aa/CF	D + 4 aa/CF + 4 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa

LEGENDA

D = Diploma di scuola media superiore

L = Diploma di laurea o Laurea breve

CF = Corso di formazione

(*) = Laurea in chimica o in ingegneria

(**) = Laurea in chimica o in ingegneria o in geologia

2.2 Formazione

I corsi di formazione per responsabili tecnici sono tenuti dalla Regione o da Enti e Istituti dalla stessa riconosciuti. Tali corsi sono articolati in un modulo di base obbligatorio per tutte le categorie d'iscrizione ed in moduli di specializzazione per le diverse categorie d'iscrizione. L'ammissione ai corsi di formazione è preceduta da un accertamento della cultura generale del candidato. Per le categorie 6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all'articolo 8, comma 2, del Dm 406/1998, l'ammissione ai moduli di specializzazione è subordinata al possesso di diploma di scuola media superiore o, in alternativa, al possesso dell'esperienza richiesta per assumere la qualifica di responsabile tecnico. Il modulo di base si conclude con un test per accertare l'idoneità del partecipante ad accedere ai moduli di specializzazione. Nello svolgimento del modulo di specializzazione devono essere previsti test intermedi di valutazione dell'apprendimento per verificare l'idoneità al proseguimento del corso. Deve altresì essere previsto un test finale di valutazione del livello di apprendimento. Il corso è ritenuto valido a seguito di una frequenza di almeno l'80% delle ore previste. L'idoneità del candidato viene certificata da apposito attestato rilasciato dalla Regione. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere:

- nell'esperienza acquisita come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione.
- nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l'iscrizione.
- nell'esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione.

2.2.1 Contenuti dei corsi

Il **corso di base**, obbligatorio per tutte le categorie d'iscrizione, prevede lo studio e l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale

- La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi
 - Prevenzione, riduzione e riciclaggio
 - Pianificazione e gestione dei rifiuti
 - Tecniche di smaltimento
 - Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente
 - Sicurezza del lavoro (elementi di base)
 - Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)
 - Legislazione dei rifiuti
 - Quadro delle responsabilità e delle competenze
 - Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionale
 - Adempimenti amministrativi
- I **moduli di specializzazione** sono invece così articolati:

MODULO A: per le categorie 1, 2 e 4

- Normativa sull'autotrasporto
- Normativa sul trasporto dei rifiuti
- Normativa sulla circolazione dei veicoli
- Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile

MODULO B: per le categorie 3 e 5

- Normativa sull'autotrasporto
- Normativa sui rifiuti
- Normativa sulla circolazione dei veicoli
- Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile.
- Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose
- Principali tipi di rischio
- Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)
- Etichettatura e segnalazione dei pericoli
- Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore
- Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose

MODULO C: per le categorie 6 e 7

- Tecniche di gestione degli impianti
- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla gestione degli impianti)
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio
- Tecniche di prevenzione e sicurezza
- Gestione delle emergenze: procedure di allarme, piani di intervento
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
- Tecniche analitiche (finalizzate alla identificazione ed alla classificazione dei rifiuti)
- Controlli di processo

MODULO D: per la categoria 8

- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dei rifiuti)
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio
- Tecniche di prevenzione e sicurezza
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali

MODULO E: per la categoria 9

- Tecniche di intervento di bonifica
- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alle operazioni di bonifica)
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio

- Tecniche di prevenzione e sicurezza
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
- Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di sostanze pericolose)

MODULO F: per la categoria 10

- Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
- Tecniche di stoccaggio dell'amianto
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto)
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio
- Tecniche di prevenzione e sicurezza
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
- Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di amianto)

2.2.2 Durata dei corsi

Ogni ora di insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 45 minuti. Ogni materia di insegnamento deve essere trattata in un tempo minimo di 2 ore. Nell'arco di una giornata non devono essere svolte per più di 8 ore di insegnamento.

Corso	Durata ore
Modulo di base	40
Modulo A	16
Modulo B	44
Modulo C	40
Modulo D	20
Modulo E	40
Modulo F	40

2.2.3 Organizzazione dei corsi

Pur se non espressamente previsto dal legislatore, si suggerisce che l'organizzazione dei corsi sia articolata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento sarebbe opportuno privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini si ritiene utile:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

3. Requisiti, qualificazione professionale e formazione dopo il 16 ottobre 2017

Come evidenziato nei paragrafi precedenti il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 ha precisato la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte mentre con la successiva Deliberazione n. 7, assunta sempre in data 30 maggio 2017, sono state invece definite le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche cui deve essere sottoposto il responsabile tecnico.

3.1 Esperienza professionale e requisiti tecnici

L'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste in quella acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- a) nell'esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) nell'esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- d) nell'esperienza acquisita come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico.

Totalmente rinnovati ed anche semplificati sono ora i requisiti richiesti al responsabile tecnico.

Requisiti minimi responsabile tecnico Categorie 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Requisiti minimi responsabile tecnico Categoria 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo paria ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

Requisiti minimi responsabile tecnico Categoria 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

3.2 Verifiche di idoneità

Le materie oggetto di verifica sono suddivise in un modulo generale obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione e per moduli in base alla categoria alla quale si intende iscriversi per abilitarsi.

I quiz a risposta multipla, oggetto delle verifiche, saranno pubblicati sul sito internet dell'Albo gestori Ambientali.

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento

della verifica stessa. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla relativa comunicazione. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

La delibera in commento prevede poi la dispensa dalle verifiche del legale rappresentante dell'impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni.

3.3 Calendario degli esami e iscrizioni

Questo il calendario degli esami:

PIEMONTE	14 febbraio 2018
LOMBARDIA	24 gennaio 2018
VENETO	19 dicembre 2017
LAZIO	7 febbraio 2018
CAMPANIA	9 gennaio 2018
SICILIA	31 gennaio 2018
SARDEGNA	17 gennaio 2018

Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono pubblicate sul sito nazionale Albo gestori ambientali e inviate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato entro 20 giorni antecedenti la data della verifica.

La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica.

Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
- aver provveduto al versamento del contributo di € 90,00 alla Camera di commercio sede di Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. È fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione.

Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo oggetto della verifica.

Il candidato si può iscrivere per una solo modulo da sostenere nella sede di esame prescelta.

La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.

Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione 120 minuti.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

- per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
 - 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 34 punti nel modulo specialistico.
- per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
 - 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 30 punti nel modulo specialistico.

I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

3.4 Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla prova si presenta nel luogo e all'ora comunicati munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla prova il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà più uscire se non al termine della prova stessa.

Al candidato viene consegnata:

- una busta piccola contenente un foglio con la sua anagrafica;
- una busta grande
- la busta sigillata e firmata contenente i quiz della prova;
- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
- tre identici adesivi codici a barre.

A pena di esclusione dalla prova, il candidato non deve aprire la busta sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della prova stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma il foglio su cui sono riportati i dati anagrafici;
- applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il Presidente della Commissione esaminatrice comunica l'inizio della prova.

Il candidato, solo in questo momento, può aprire la busta sigillata contenente i quiz dell'esame, controlla che il fascicolo sia composto di quiz numerati dal numero 1 al numero 80, e successivamente appone il terzo codice a barre sull'apposito spazio.

La prova dura 120 minuti, durante le quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare la prova.

In particolare, a pena di nullità della verifica:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
- Le risposte devono essere riportate esclusivamente sul foglio consegnato al candidato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnate mediante una X sull'apposita casella. Qualsiasi compilazione delle risposte diversa dalle disposizioni che precedono sarà interpretata quale segno identificativo dell'autore della prova e quindi la stessa verrà dichiarata nulla.
- Eventuali correzioni a risposte date, saranno interpretate quale segno identificativo dell'autore della prova e quindi la stessa verrà dichiarata nulla.
- I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute queste disposizioni, il candidato verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.
- La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e adotta i provvedimenti necessari.
- Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.

Al termine della prova, a pena di nullità della stessa, il candidato dovrà inserire nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contenente l'anagrafica
2. la busta che conteneva i quiz
3. il testo dei quiz
4. il foglio delle risposte.

La busta grande una volta sigillata dovrà essere consegnata alla Commissione.

I componenti della Commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della prova, la Commissione procede alla correzione dei quiz.

L'elenco dei candidati ritenuti idonei è pubblicato sul sito nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Al candidato verrà comunicato l'esito della prova.

3.5 Moduli d'esame

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE	
Argomento	
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	
<ul style="list-style-type: none"> a) Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi comunitari. b) La parte IV del dlgs 152/2006: <ul style="list-style-type: none"> - disciplina generale; - definizioni; - classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del dlgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955) - obblighi e responsabilità; - la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani; - le autorizzazioni; - il sistema sanzionatorio. c) La disciplina di particolari categorie di rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> - veicoli fuori uso; - RAEE; - pile e accumulatori; - imballaggi; - pneumatici fuori uso; - oli esausti; - terre e rocce da scavo; - rifiuti da attività di manutenzione; - altre. d) Il sistema dei Consorzi. 	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)	
<ul style="list-style-type: none"> a) Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del D.P.R. 59/2013 in materia di AUA) b) Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali) 	
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	
4. Sicurezza del lavoro (elementi pertinenti)	
<ul style="list-style-type: none"> a) Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/08 e i loro rispettivi compiti e ruoli; b) Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (ex art. 15 d.lgs. 81/08); c) Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; d) I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di attività delle imprese iscritte all'albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento. 	
5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)	

MODULO CATEGORIE 1 – 4 - 5

Argomento
<p>1. Normativa sull'autotrasporto</p> <p>a) Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le Province.</p> <p>b) Trasporto in conto proprio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizioni principali; - La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca. - L'elencazione delle cose trasportabili. <p>c) Il trasporto per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologie di esercizio; - L'Autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN; - Il Gestore dei trasporti; - Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa. <p>d) Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.</p> <p>e) Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.</p> <p>f) I controlli su strada.</p>
<p>2. Normativa sul trasporto dei rifiuti</p> <p>2.1 Norme generali</p> <p>a) L'iscrizione all'albo gestori ed il regime autorizzativo;</p> <p>b) L'idoneità tecnica dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;</p> <p>c) Il formulario ed il registro di carico e scarico per i rifiuti trasportati</p> <p>d) Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi</p> <p>1.2 Gestione dei rifiuti urbani</p> <p>a) Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (ex titolo I, Parte IV, dlgs 152/06)</p> <p>b) Gestione dei centri di raccolta (ex DM 8/4/08)</p> <p>c) Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani</p>
<p>3. Normativa sulla circolazione dei veicoli</p> <p>a) Classificazione dei veicoli;</p> <p>b) Uso e destinazione dei veicoli;</p> <p>c) Immatricolazione dei veicoli;</p>
<p>4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR).</p> <p>a) L'ADR e la classificazione delle merci pericolose;</p> <p>b) Prescrizioni generale e principali tipi di rischio;</p> <p>c) Le modalità di trasporto delle merci pericolose;</p> <p>d) Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e, degli imballaggi che trasportano i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi con particolare riferimento alle cisterne.</p>
<p>5. Comportamento in caso di incidente (primo soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)</p> <p>a) Cenni sul primo soccorso;</p> <p>b) Comunicazioni alle Autorità competenti;</p> <p>c) Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione</p>

MODULO CATEGORIA 8	
Argomento	
1. Definizioni e responsabilità	
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	
3. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le spedizioni all'interno dell'Unione Europea ed extra Europea, la procedura di notifica, la spedizione dei rifiuti della lista verde.	
4. Definizione trasporto intermodale	
<ul style="list-style-type: none"> a) Le unità di carico per il trasporto intermodale; b) Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Dir. UE 96/102 e DM Trasporti 15/2/2001) 	
5. Cenni di diritto commerciale.	
<ul style="list-style-type: none"> a) L'impresa come attività e come azienda: impresa privata e impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società di persone e le società di capitali, le società cooperative b) Il Registro delle imprese c) Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti d) Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società, l'associazione nell'esercizio dell'impresa e) Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati concorsuali f) I titoli di credito, la compravendita, i contratti di borsa, l'offerta pubblica, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione, g) L'intermediazione nella gestione dei rifiuti 	

MODULO CATEGORIA 9	
Argomento	
1. Progettazione della bonifica	
<ul style="list-style-type: none"> a) Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006) b) Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione c) Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio d) Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza 	
2. Tecniche di intervento di bonifica	
Bonifica dei suoli	
<ul style="list-style-type: none"> a) Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation) b) Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione c) Trattamenti termici in situ d) Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori e) Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione f) Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico g) Scavo e smaltimento in discarica 	

- a) Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata)
- b) Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive
- c) Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi
- d) Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico
- e) Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico
- f) Scavo e smaltimento in discarica

3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

- a. Normativa sulle terre e rocce da scavo
- b. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito
- c. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito
- d. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc)

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali

- a) Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV del d.lgs. 81/2008)
- b) Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici
- c) Gestione delle interferenze
- d) Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio
- e) Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- f) Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- g) Sorveglianza sanitaria
- h) Gestione delle emergenze

3.6 I Quiz per sostenere gli esami

L'Albo nazionale gestori ambientali ha messo a disposizione sul proprio sito www.albonazionalegestoriambientali.it i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità del responsabili tecnici previsti dall'articolo 13 del Dm 120/2014.

I quiz sono suddivisi nei seguenti moduli:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie;
- Modulo Specialistico Categorie 1/4/5, raccolta/trasporto rifiuti;
- Modulo Specialistico Categoria 8, intermediazione/commercio rifiuti;
- Modulo Specialistico Categoria 9, bonifica siti;
- Modulo Specialistico Categoria 10, bonifica beni contenenti amianto.

Tutte le domande contenute nei quiz sono corredate dall'indicazione della risposta esatta.